



Emanato con D.R. n. 443 dell'1.03.2017 modificato con D.R. n. 2437 del 28.10.2021

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO DEI FOTOGRAFI NEI LOCALI DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA IN OCCASIONE DEL CONFERIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO UNIVERSITARI

Indice

- Art. 1 – Oggetto e principi generali
- Art. 2 – Requisiti di accreditamento
- Art. 3 – Procedura di accreditamento
- Art. 4 – Validità dell'accREDITamento
- Art. 5 – Fotografi personalmente invitati dai laureandi
- Art. 6 – Norme di comportamento e disposizioni per lo svolgimento del servizio
- Art. 7 – Informativa
- Art. 8 – Responsabilità fotografo accreditato
- Art. 9 – Vigilanza sul servizio
- Art. 10 – Sospensione e revoca dell'accREDITamento
- Art. 11 – Trattamento dei dati personali
- Art. 12 – Entrata in vigore

Art. 1

Oggetto e principi generali

1. Il presente regolamento ha per oggetto l'accREDITamento e le modalità di accesso dei fotografi e dei cineoperatori all'interno degli edifici dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" (di seguito Ateneo) in occasione del conferimento dei titoli di studio universitari.
2. Ai fini del presente regolamento per titoli di studio universitari si intendono le lauree, le lauree magistrali e le lauree a ciclo unico rilasciate al termine dei corrispondenti corsi di studio;
3. Al di fuori delle ipotesi di cui al precedente comma 1 è vietato ai fotografi e cineoperatori svolgere riprese all'interno dei locali universitari;
4. Resta comunque fermo l'insindacabile e generale potere ordinatorio del presidente della commissione di esame o di laurea di disciplinare lo svolgimento della riunione o della cerimonia e, in particolare, di decidere se consentire o meno la ripresa video o le fotografie della stessa e di regolare

l'accesso nella sala del pubblico, ivi compreso quello costituito da fotografi o cineoperatori professionali di cui al presente regolamento.

5. In ogni caso, salvo espressa autorizzazione del presidente della commissione, la ripresa integrale della prova di esame è vietata.

6. Salvo quanto sopra, destinatari del regolamento sono i soggetti accreditati dall'Ateneo secondo la procedura di cui all'art. 3 ovvero i soggetti personalmente invitati dagli studenti laureandi per le sole disposizioni contenute nell'art. 5.

Art. 2

Requisiti di accreditamento

1. Possono partecipare alla procedura di accreditamento i soggetti che svolgono in modo continuativo e prevalente attività di ripresa fotografica o video.

2. Ai fini del riconoscimento dell'accREDITAMENTO è richiesto il possesso di adeguati requisiti di idoneità professionale e morale. In particolare, il soggetto interessato:

a) deve aver assolto all'obbligo di comunicazione all'Autorità di Pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 164, lett. f), del D.lgs n. 112/ 1998;

b) se trattasi di persona fisica non deve incorrere in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alla procedura di accREDITAMENTO di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. c), del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i;

c) se trattasi di persona giuridica non deve incorrere in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alla procedura di accREDITAMENTO di cui all'art. 80, commi 1, 2, 4 e 5, lett. a), b), c) e f), del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

d) di essere iscritto da almeno 12 mesi nel competente registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura per attività inerente all'oggetto del presente avviso (*se impresa*) o essere titolare di partita IVA attiva da almeno 12 mesi con codice di attività-Ateco inerente all'oggetto del presente avviso (*se libero professionista*);

e) non avere commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

f) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di accREDITAMENTO, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le istanze sono imputabili ad un unico centro decisionale;

g) di essere in regola con gli obblighi contributivi nei confronti di INPS e INAIL. Per le imprese che

abbiano lavoratori dipendenti, l'Amministrazione procederà alla verifica della regolarità attraverso il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

h) di essere in possesso di polizza RCT valida per il periodo di accreditamento. La polizza RCT verrà richiesta solo ai professionisti accreditati;

i) di essere in possesso della certificazione verde Covid-19.

3. Il mancato possesso di uno dei sopra elencati requisiti comporterà il non inserimento nell'elenco e, pertanto, il non accreditamento del fotografo;

4. Il possesso dei requisiti sarà dichiarato ai sensi degli art.li 46 e 47 del D.P.R. n. 445/200 e s.m.i. tramite la sottoscrizione del modello di domanda redatto dall'Università e sarà soggetto a verifica ai sensi e per gli effetti degli art.li 71,75 e 76 del D.P.R. 445/2000.

Art. 3

Procedura di accreditamento

1. Ogni due anni, l'Ateneo emana un avviso di accreditamento per lo svolgimento dei servizi fotografici con apposito bando. L'avviso è emanato almeno 90 giorni prima della scadenza del biennio.

2. La procedura di accreditamento dei fotografi prevede che, entro il termine indicato dall'Amministrazione con apposito avviso pubblicato sul sito web dell'Ateneo, gli operatori interessati presentino domanda compilando i format allegati all'avviso. La domanda, oltre a contenere i dati richiesti nell'avviso, dovrà riportare l'impegno da parte dell'operatore interessato ad applicare per la durata dell'accREDITAMENTO i prezzi massimi fissati dall'Amministrazione nel suddetto avviso, comprensivi della prestazione professionale e delle stampe.

3. Il numero di fotografi da accreditare sarà di volta in volta determinato dai singoli avvisi.

4. Al fine di garantire l'ordinato e regolare svolgimento degli esami finali, e fermo restando il potere del presidente della commissione di cui all'art. 1, comma 2, i fotografi accreditati verranno abbinati, mediante sorteggio effettuato pubblicamente, a una Facoltà/Macroarea e potranno accedere ai locali universitari per eseguire servizi fotografici esclusivamente nell'ambito delle sedute di laurea da tenersi nelle Facoltà/Macroaree alle quali sono assegnati.

5. L'Amministrazione dispone l'accREDITAMENTO del fotografo ovvero adotta un diniego motivato in presenza o in assenza dei requisiti di cui all'art. 2. Conseguente all'accREDITAMENTO è l'emissione di un tesserino di riconoscimento riportante nome, cognome, foto identificativa, periodo di efficacia e, se presente, indicazione del datore di lavoro-persona giuridica del fotografo.

6. I fotografi non inseriti nell'elenco di quelli accreditati non possono operare in alcun modo per lo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento, fatti salvi quelli di cui al successivo art. 5.

Art. 4

Validità dell'accreditamento

1. I soggetti accreditati possono accedere ai locali dell'Ateneo per lo svolgimento dei servizi fotografici e delle riprese video secondo le disposizioni contenute nel presente regolamento, nel rispetto dei principi di ordine pubblico e comunque in ossequio alle decisioni del presidente della commissione di cui all'art. 1, comma 4.
2. L'accesso dovrà avvenire previo ritiro da parte del soggetto accreditato del tesserino di riconoscimento presso la sala operativa dell'Istituto di Vigilanza presente nella sede che ospita la Facoltà/Macroarea alla quale sono stati abbinati, che dovrà essere esposto ben visibile per tutta la permanenza nei locali dell'ateneo, e dovrà necessariamente essere riconsegnato al termine della cerimonia. Qualora il tesserino di riconoscimento non venga riconsegnato entro le 24 ore successive alla data di svolgimento della seduta di laurea, verrà temporaneamente sospeso l'accreditamento del fotografo.
3. L'accreditamento ha efficacia biennale a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito dell'Ateneo alla sezione Didattica "Elenco fotografi accreditati" dell'elenco dei fotografi accreditati, comprensivo dei recapiti degli stessi. Durante il periodo di accreditamento i soggetti accreditati debbono comunicare tempestivamente all'Amministrazione eventuali variazioni ai dati forniti.
4. Al termine del biennio di durata dell'accreditamento verrà emesso un nuovo bando che dovrà prevedere, compatibilmente con il numero delle domande di partecipazione, il rispetto del principio di rotazione dei fotografi da accreditare.
5. Con provvedimento motivato l'Amministrazione può procedere in qualsiasi momento sia all'annullamento della procedura di accreditamento sia all'interruzione definitiva dell'efficacia giuridica della medesima con effetto immediato.
6. I fotografi accreditati sono assoggettati a quanto previsto nel presente regolamento.

Art. 5

Fotografi personalmente invitati dai laureandi

1. L'accreditamento allo svolgimento del servizio fotografico lascia in ogni caso impregiudicato il diritto degli studenti di invitare sotto la propria responsabilità un unico altro fotografo di fiducia, al fine di eseguire riprese fotografiche o video in occasione della prova finale per il conseguimento del

titolo di studio universitario, sempre nel rispetto di quanto eventualmente disposto dal presidente della commissione di cui all'art. 1, comma 4.

2. Lo studente è tenuto a segnalare la presenza del fotografo di fiducia alla sala operativa dell'Istituto di Vigilanza della sede universitaria, al fine del rilascio in favore del predetto fotografo del tesserino di riconoscimento che dovrà essere esposto ben visibile per tutta la permanenza all'interno dell'ateneo, e che dovrà essere riconsegnato al termine della cerimonia;

3. I fotografi invitati personalmente dallo studente devono tenere un comportamento tale da non recare turbativa al regolare svolgimento delle prove finali e nel massimo rispetto degli altri soggetti autorizzati.

Art. 6

Norme di comportamento e disposizioni per lo svolgimento del servizio

1. I fotografi, sia quelli accreditati sia quelli invitati dallo studente, sono obbligati a eseguire il servizio nel rispetto dei principi di ordine pubblico, delle normative nazionali e/o regionali vigenti volte ad attuare misure per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nelle università, senza turbare e nuocere al regolare svolgimento delle sedute di laurea e attenendosi ai limiti e alle istruzioni impartite dal presidente della commissione di cui all'art. 1, comma 4, nonché nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela della riservatezza dell'immagine e alla tutela del diritto d'autore, evitando per questo controversie atte a provocare turbative.

2. Nell'esercizio della propria attività in sede di esame finale i fotografi accreditati si impegnano a:

- a) esporre sempre in modo visibile il tesserino di riconoscimento, di cui agli artt. 4, comma 2, e 5, comma 2;
- b) mantenere il massimo rispetto per l'istituzione, il luogo e l'evento;
- c) non affidare a cottimo o cedere sotto qualsiasi forma, anche parziale, a terzi, lo svolgimento dei servizi;
- d) uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore all'interno dell'Ateneo;
- e) attenersi alle indicazioni impartite dal presidente della commissione di cui all'art. 1, comma 4;
- f) effettuare fotografie e riprese video solo su esplicita richiesta dei laureandi e nei limiti in cui ciò sia consentito dal presidente della commissione di cui all'art. 1, comma 4;
- g) fotografare i laureandi solo dietro esplicito consenso degli interessati;
- h) applicare, per tutto il periodo di durata dell'accreditamento, i prezzi pubblicati;
- i) assicurare che il servizio si svolga nel rispetto degli altri soggetti autorizzati;

Art. 7

Informativa

1. L'Ateneo fornisce agli studenti informativa sul sito dell'Ateneo alla sezione Didattica "Elenco fotografi accreditati" relativa alle modalità di svolgimento del servizio fotografico o video oggetto del presente regolamento nonché del listino dei prezzi massimi che i fotografi dovranno applicare.
2. L'informativa deve specificare che lo studente può usufruire o meno dei servizi dei fotografi accreditati dall'Ateneo e che l'accreditamento comporta solo la verifica dei requisiti di legge, ferma restando l'estraneità dell'Ateneo al rapporto tra studente e fotografo in ordine all'espletamento del servizio, e di ogni altra condizione di vendita tra cui, a titolo esemplificativo, le modalità di consegna del servizio fotografico e di pagamento, le quali sono oggetto di libera e autonoma contrattazione tra fotografo e studente.

Art. 8

Responsabilità fotografo accreditato

1. L'Ateneo rimane estraneo a tutti gli effetti al rapporto contrattuale instaurato tra gli studenti e i fotografi e a ogni eventuale controversia che eventualmente sorga tra loro relativamente all'adempimento del servizio e al pagamento dei corrispettivi.
2. Resta ferma la responsabilità personale del fotografo per l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento, nonché per qualsiasi danno provocato a persone o cose che si trovano nei locali dell'Ateneo.

Art. 9

Vigilanza sul servizio

1. Qualora si riscontrino comportamenti che possono recare turbativa al regolare svolgimento delle sedute di laurea o all'ordine pubblico, il presidente della commissione di cui all'art. 1, comma 4, può vietare l'effettuazione o la continuazione del servizio e disporre l'allontanamento dei soggetti, nei modi ritenuti più opportuni, anche avvalendosi del personale addetto alla sorveglianza.

Art. 10

Sospensione e revoca dell'accreditamento

1. L'Ateneo svolge verifiche sulla corretta applicazione del presente regolamento da parte dei soggetti accreditati.

2. L'efficacia dell'accreditamento può essere temporaneamente sospesa con provvedimento dell'Amministrazione nel caso in cui il soggetto si renda responsabile di disordini o di turbative durante la discussione delle prove, senza che all'Ateneo possano essere addebitati oneri per danno economico o di altra natura.

3. La sospensione ha la durata di tutta la sessione di laurea in cui si è verificato l'evento.

4. La revoca dell'accreditamento e la conseguente cancellazione dall'elenco dei fotografi accreditati è disposta immediatamente, con provvedimento motivato, al verificarsi di una o più delle seguenti situazioni:

a) il soggetto sia ritenuto responsabile di comportamenti di particolare gravità tali da turbare o compromettere il regolare svolgimento delle attività istituzionali dell'Ateneo;

b) il soggetto decada dal possesso dei requisiti richiesti al momento della presentazione della domanda di accreditamento, di cui all'art. 2;

c) il soggetto incorra, nel corso della durata biennale dell'accreditamento, in due provvedimenti di sospensione.

Art. 11

Trattamento dei dati personali

1. Contestualmente alla domanda di accreditamento, il fotografo autorizza l'Ateneo al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione, anche tramite la pubblicazione sul sito internet dell'Ateneo, dei propri dati personali secondo la normativa vigente.

Art. 12

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo alla pubblicazione nell'albo dell'Ateneo del decreto rettorale di emanazione.